CAMERA DEI DEPUTATI N. 1625

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MALAVASI, BOLDRINI, BONAFÈ, FORATTINI, FOSSI, GIRELLI, SIMIANI, ZINGARETTI

Istituzione di un Fondo di garanzia a beneficio delle parti attrici soccombenti in giudizi relativi a danni subiti dal neonato a seguito del parto e impossibilitate al pagamento

Presentata il 20 dicembre 2023

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI ! – Lo scorso 18 luglio molti media hanno riportato notizie di cronaca sul caso di Elena Patrizia Improta, madre di Mario Mazzarino, un giovane uomo di 34 anni affetto da gravissima disabilità dalla nascita a causa di problemi verificatasi durante il parto presso una clinica privata di Roma, nonché presidente dell'associazione Oltre lo sguardo APS, attiva da diciassette anni nei progetti dedicati alle persone con disabilità, cosiddetti « durante e dopo di noi ».

In particolare, lo scorso giugno, al termine di un giudizio civile durato ventisette anni per il risarcimento dei danni a seguito del parto l'autorità giudiziaria, non avendo accertato alcuna responsabilità della clinica privata né quindi il nesso di causalità tra la disabilità e l'eventuale errore medico, ha condannato la signora Improta e suo figlio al pagamento delle spese di giudizio per un importo di 276.000 euro.

A seguito di tale sentenza la signora Improta ha iniziato lo sciopero della fame, al fine di sensibilizzare le parti coinvolte e richiedere una mediazione o la rinuncia alla riscossione delle spese di giudizio per difendere il progetto La Casa di Mario, ossia l'unica realtà socio abitativa per il progetto « durante e dopo di noi » presente nel distretto dell'azienda sanitaria locale Colline dell'Albegna.

La citata associazione Oltre lo sguardo APS ha attivato dal 2020 il progetto « La casa di Mario », un modello di assistenza per il progetto « durante e dopo di noi » basato sul *co-housing* inteso come la coabitazione tra persone « normodotate » e per-

sone con disabilità, secondo i princìpi della legge 22 giugno 2016, n. 112.

La filosofia progettuale de La casa di Mario è quella di garantire alle persone con disabilità un contesto di vita il più possibile simile alle condizioni dell'ambiente familiare di provenienza, integrato nella comunità e in rete con il territorio, evitando l'istituzionalizzazione o la permanenza in un contesto che non consentirebbe uno sviluppo armonico e finalizzato alla massima autonomia possibile; nello specifico, Mario e la sua famiglia hanno messo a disposizione del progetto due appartamenti situati a Orbetello, contigui fra loro, nonché contigui a un terzo appartamento dove essi vivono stabilmente.

Appare palese come la conclusione di questa vicenda giudiziaria, oltre a gravare ulteriormente sulla famiglia, potrebbe infatti scoraggiare altri cittadini, in situazioni simili, a intraprendere procedimento giudiziari per difendere legittimamente i propri diritti.

La presente proposta di legge, che si compone di quattro articoli, si pone l'obiettivo di istituire un apposito fondo per sostenere economicamente le parti attrici, solitamente la famiglia, nei casi di contestazione della responsabilità medica, a seguito del parto, per *deficit* neurologici o fisici gravi nel neonato, qualora queste siano soccombenti a seguito di sentenza definitiva e siano impossibilitate al pagamento delle spese giudiziarie.

Con l'articolo 1, al fine di assicurare l'effettività del diritto di agire in giudizio di cui all'articolo 24 della Costituzione, la persona che versa in una situazione di disabilità, come definita dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1994, n. 104, presumibilmente conseguente al parto, nonché i suoi genitori, che abbiano promosso un giudizio civile per il risarcimento del danno nei confronti di una struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o di esercenti la professione sanitaria, all'esito del quale siano risultati soccombenti e siano stati condannati con sentenza definitiva al pagamento delle spese processuali a sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile, possono chiedere un contributo economico a valere sul Fondo istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge.

Per le finalità di cui all'articolo 1, l'articolo 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo di garanzia a beneficio delle parti soccombenti in giudizi relativi a danni subiti dal neonato a seguito del parto e impossibilitate al pagamento, con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

L'articolo 3 stabilisce che entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione sull'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 2.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Contributo economico per le parti attrici soccombenti in giudizi relativi a danni subiti dal neonato a seguito del parto e impossibilitate al pagamento)

1. Al fine di assicurare l'effettività del diritto di agire in giudizio di cui all'articolo 24 della Costituzione, la persona che versa in una situazione di disabilità, come definita dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1994, n. 104, presumibilmente conseguente al parto, nonché i suoi genitori, che abbiano promosso un giudizio civile per il risarcimento del danno nei confronti di una struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o di esercenti la professione sanitaria, all'esito del quale siano risultati soccombenti e siano stati condannati con sentenza definitiva al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile, possono chiedere un contributo economico a valere sul Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge fino a una somma non superiore all'ammontare delle spese medesime liquidate dal giudice.

2. Il contributo economico di cui al presente articolo non spetta alla parte soccombente condannata al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile o le cui ragioni siano risultate manifestamente infondate.

3. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 2 non è precluso dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previsto dalla parte III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 2.

(Fondo di garanzia)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito, nello stato di previsione del Mini-

stero della salute, il Fondo di garanzia a beneficio delle parti attrici soccombenti in giudizi relativi a danni subiti dal neonato a seguito del parto e impossibilitate al pagamento, con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

Art. 3.

(Relazione alle Camere)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro della salute trasmette alle Camere una relazione sull'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 2.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.